Assessorato Territorio ed Ambiente

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Circolare 28 novembre 1988, prot. n. 52737 (non pubblicata)

Abusivismo edilizio: vigilanza e repressione.

Come è noto la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 hanno disciplinato compiutamente le procedure da osservare per la vigilanza e per la repressione degli abusi edilizi.

La vigilanza edilizia del territorio comunale è stata attribuita dalle leggi in parola al Sindaco che si avvale del propri organi comunali.

I provvedimenti repressivi riguardano tutte le violazioni edilizie accertate sia da parte degli organi comunali che da altri organi dello Stato.

La legge n. 47/1985, infatti, attribuisce agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria compiti di controllo sulle regolarità delle costruzioni in corso di esecuzione.

Gli interventi della polizia giudiziaria si concretizzano in rapporti al Sindaco, all'Autorità Giudiziaria ed all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Il Sindaco, ricevute le informazioni anche da parte della polizia giudiziaria su violazioni o su presunte violazioni edilizie, deve disporre gli accertamenti necessari ed i provvedimenti conseguenti entro termini prefissati.

L'avere demandato il legislatore alla polizia giudiziaria i poteri di controllo sulle costruzioni, costituisce indubbiamente un notevole passo in avanti nella prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo.

Infatti, dai resoconti comunali e dai rapporti vari che pervengono a questo Assessorato si evince che l'attività edilizia abusiva ha subito un notevole ridimensionamento. Ciò è dovuto principalmente all'azione svolta dalla polizia giudiziaria.

Si è dovuto constatare però che alle ordinanze di sospensione il Sindaco non fa seguire i provvedimenti repressivi e non applica le sanzioni amministrative.

A questo proposito è bene ribadire che l'art. 3 della legge regionale n. 37/1985 stabilisce che i provvedimenti repressivi sono atti dovuti per il Sindaco, il quale è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative non più in maniera discrezionale ma nel più rigoroso rispetto della legge.

Non sussiste quindi alcun obbligo per il Sindaco di sentire la Commissione Edilizia sulle singole violazioni, per cui venuto a conoscenza, tramite i propri organi o su rapporto della polizia giudiziaria o da altre fonti, il Sindaco deve disporre gli accertamenti necessari ed adottare i provvedimenti repressivi conseguenziali.

Nel caso di inerzia l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente è tenuto a provvedere a diffidare il Sindaco a dare esecuzione ai provvedimenti di competenza, e nel contempo deve dare comunicazione alla Autorità Giudiziaria competente della inattività del Sindaco diffidato.

Soltanto nel caso di grave danno urbanistico l'Assessore Regionale del Territorio può intervenire in via sostitutiva e ciò in base a valutazioni di carattere discrezionale.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, con nota 4363/25 del 29 agosto 1988, diretta anche alle Regioni, ha sollecitato l'intervento della polizia giudiziaria per impedire che gli abusi edilizi vengano portati a conseguenze più gravi.

Nell'accludere alla presente la nota ministeriale sopracitata si invitano gli Enti locali in indirizzo, a proseguire l'azione di vigilanza per stroncare sul nascere ogni abuso edilizio.

I Sindaci dei Comuni dell'Isola sono invitati altresì ad adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni

vigenti e non limitarsi alla sola emissione di ordinanze di sospensione.

Si significa a tale riguardo che tutte le inattività dei Sindaci saranno segnalate all'Autorità giudiziaria, come prescritto dalla legge regionale n. 37/1985.

L'Assessore: PLACENTI